

**ATTO DI FUSIONE**  
REPUBBLICA ITALIANA

Il venti ottobre duemilaventuno.

In Campi Bisenzio, Via Pier Paolo Pasolini, 28, nel mio studio.

Davanti a me Simona CIRILLO, notaio in Campi Bisenzio, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

sono comparsi

1) Stefano SALVI, nato a Firenze (FI) il giorno 13 marzo 1962, domiciliato ove infra per la carica, nella qualità di Presidente del Consiglio di gestione della fondazione di partecipazione "**ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI**", con sede in Campi Bisenzio (FI), Piazza Dante n. 23, codice fiscale 80008380489, per dare esecuzione alla deliberazione dell'assemblea dei soci verbalizzata con atto a mio rogito in data 2 agosto 2021 n. 12494 di rep., registrato a Firenze in data 5 agosto 2021 n. 35931/1T, iscritto al Registro delle Imprese di Firenze in data 9 agosto 2021, n. RI/PRA/2021/59234 di prot..;

2) Leonardo FABBRI, nato a Firenze (FI) il giorno 21 agosto 1972, domiciliato ove infra per la carica, nella qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società unipersonale "**IDEST S.R.L.**", con sede in Campi Bisenzio (FI), Via di Limite n. 15, con capitale sociale di euro 63.750,00 (sessantatremilasettecentocinquanta virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04731390482, R.E.A. numero 475170, per dare esecuzione alla deliberazione dell'assemblea dei soci verbalizzata con atto a mio rogito in data 2 agosto 2021 n. 12495 di rep., registrato a Firenze in data 5 agosto 2021 n. 35932/1T, iscritto al Registro delle Imprese di Firenze in data 9 agosto 2021, n. RI/PRA/2021/59235 di prot..

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale

premessi che

- con le precitate deliberazioni, le suddette società e fondazione hanno deliberato di addivenire alla fusione per incorporazione della società "**IDEST S.R.L.**", nella fondazione "**ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI**";
- la società incorporanda è interamente posseduta dalla fondazione incorporante;
- non ricorrono i presupposti indicati nell'art. 2501 *bis*, comma 1, cod. civ., per il caso di acquisizione delle partecipazioni dell'incorporanda a seguito di indebitamento;
- le predette deliberazioni sono state assunte nel rispetto di tutto quanto previsto dagli artt. 2501 ss. cod. civ. in materia di fusione di società;

Reg.to a

**Firenze**

il **03/11/2021**

al numero **46130**

serie 1T

- più precisamente, la fusione verrà eseguita secondo la c.d. procedura semplificata, di cui all'art. 2505 cod. civ. e, pertanto, non hanno trovato applicazione le disposizioni:
  - \* dell'art. 2501 *ter*, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. civ., relativi al rapporto di cambio delle quote, alla modalità di assegnazione delle quote della società risultante dalla fusione e alla data dalla quale tali quote partecipano agli utili;
  - \* dell'art. 2501 *quinquies* cod. civ., relativo alla redazione della relazione degli amministratori e
  - \* dell'art. 2501 *sexies* cod. civ., relativo alla redazione della relazione degli esperti;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 *bis* cod. civ., sono stati depositati, per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, unitamente alla copia del verbale e ai suoi allegati, anche i bilanci d'esercizio della società e della fondazione partecipanti alla fusione relativi agli ultimi tre esercizi;
- sono già decorsi i termini previsti dall'art. 2503 cod. civ., per l'eventuale opposizione dei creditori alla fusione;
- nessuno dei creditori sociali anteriori all'iscrizione del progetto di fusione nel competente Registro delle Imprese si è opposto alla fusione;
- nella società "IDEST S.R.L." non vi sono particolari diritti dei soci;
- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;
- nella società e nella fondazione partecipanti alla fusione non sono occupati più di 15 (quindici) lavoratori;
- è, pertanto, possibile dare esecuzione alla fusione.

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

#### ART. 1) **OPPOSIZIONE DEI CREDITORI**

Le parti comparenti dichiarano che sono decorsi i termini previsti dall'art. 2503 cod. civ. e che nessuno dei creditori sociali anteriori all'iscrizione del progetto di fusione nel competente Registro delle Imprese si è opposto alla fusione.

#### ART. 2) **CONSENSO**

La società "IDEST S.R.L." si fonde per incorporazione nella fondazione "ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI".

#### ART. 3) **MODALITÀ DELLA FUSIONE**

La fusione avrà luogo mediante annullamento di tutte le quote costituenti il capitale della società incorporata. Trattandosi di fusione c.d. semplificata, ai sensi dell'art. 2505, comma 1, cod. civ., non si fa luogo ad alcun rapporto di cambio e si prescinde, altresì, dal determinare le modalità di assegnazione delle quote della fondazione incorporante e la decorrenza della partecipazione agli utili delle quote.

#### ART. 4) **STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

La fondazione incorporante a seguito della fusione non modificherà il proprio statuto sociale. Detto statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A".

**ART. 5) EFFETTI DELLA FUSIONE**

Gli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'art. 2504 *bis*, comma 2, cod. civ., decorreranno dal 1° dicembre 2021.

Le operazioni della società e della fondazione partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art. 2504 *bis*, comma 3, cod. civ., saranno imputate al bilancio della fondazione incorporante a far tempo dalla data di efficacia civilistica della fusione.

Gli effetti fiscali della fusione, ai sensi dell'art. 172, comma 9, d.P.R. n. 917 del 1986, decorreranno a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia.

Per effetto della fusione la società incorporata si estingue e la fondazione incorporante subentrerà di diritto in tutto il suo patrimonio attivo e passivo, assumendo i diritti e gli obblighi della stessa società e proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

**ART. 6) CESSAZIONE ORGANI DELLA SOCIETA' INCORPORATA**

Per effetto della fusione cesseranno, con la società incorporata, tutti i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi, sino a tal momento, compiuto.

**ART. 7) VOLTURE**

Ogni persona, ente o ufficio, pubblico o privato, è fin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire e intestare alla fondazione incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi e proprietà immobiliari attualmente intestati alla società incorporata.

I comparenti dichiarano che la società incorporata non è titolare di beni per i quali è prescritta la pubblicità del cambio di intestazione, né di beni che richiedono la denuncia ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), fatta unicamente eccezione per l'autoveicolo Opel Corsa targato ES 373 DR.

**ART. 8) SPESE**

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società incorporante.

Ai fini del repertorio notarile le parti dichiarano che il capitale sociale e le relative riserve della società incorporata ammontano a complessivi euro 63.750,00 (sessantatremila-settecentocinquanta virgola zero zero).

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio

su due fogli per sette pagine.

Sottoscritto alle ore dodici.

F.to STEFANO SALVI - LEONARDO FABBRI - SIMONA CIRILLO NOTAIO  
(SIGILLO)

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23. commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005**

**Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 Maggio 2002 n. 127 tramite autorizzazione della C.C.I.A.A. di Firenze n. 10882/2001/T2 del 13 marzo 2001  
A.E. DIR. REG. TOSCANA.**